

STUDIO LEGALE
Avv. Veronica Ascolese
Via Sorrentino 59 – 80040 Poggiomarino (NA)
Cell. 3333732918 – tel Fax 08118769435
Pec: veronica.ascolese@forotorre.it

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO EX ART 700 C.P.C.

PER: AMABILE ROSANNA nata l' 11.06.1975 a Pagani (Sa) (c.f. MBLRNN75H51G230C) rapp.ta e difesa dall' avv. Veronica Ascolese (C.F. SCLVNC79M56G813C), del foro di Torre Annunziata, ed elett.te dom.to presso lo studio legale sito in Poggiomarino, alla via Sorrentino 59, in virtù di mandato conferito in calce su atto separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine e di cui se ne attesta la conformità, inserita nella busta telematica contenente il presente atto che si dichiara conforme all'originale. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente numero di fax 081 5284325 ed indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): veronica.ascolese@forotorre.it;

-ricorrente-

CONTRO

IL MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA NELLA PERSONA DEL MINISTRO *PRO-TEMPORE*, Roma alla Via Dei Portoghesi n. 12. –

AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MILANO in persona del Dirigente pro tempore;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA in persona del Dirigente pro tempore;

Tutti rapp. ti e difesi ope legis dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in pec:



IN FATTO E DIRITTO

-La sig. Amabile, inserita nelle graduatorie di Istituto di III fascia per il triennio 2017/2021, del personale ATA, stipulava contratto a tempo determinato come collaboratore scolastico con l'Istituto Comprensivo Statale "Dante Alighieri" di Vittuone (MI) per l'a. s. 2020/2021.

- Nella domanda d'inserimento, ove vige il principio dell'autocertificazione dei titoli posseduti, indicava il conseguimento del titolo di " Operatore dei servizi - settore ricevimento" conseguito presso l'Istituto Paritario IPPSART "Primo Levi" (SA) nell' A.S. 2010/2011.

- Con decreto Prot. N. 822 del 04.05.2021 emesso dall' ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PINO PUGLISI, il Dirigente Scolastico comunicava il **provvedimento di depennamento** .

-Con decreto n. 141 Prot. 1171/VII.3.3 del 05.05.2021 il Dirigente dell' l'istituto Comprensivo " D. Alighieri" di Vittuone (Mi)comunicava alla ricorrente la risoluzione del contratto stipulato.

-- Veniva inoltre decretato che il servizio prestato negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 **"sono da considerarsi prestati di fatto ma non di diritto"** e la decadenza con effetto immediato dalla graduatoria d'Istituto per il profilo di collaboratore scolastico.

- Nel decreto veniva disposto il depennamento in quanto "nei registri dei diplomati anno scolastico 2010 non risulta alcuna documentazione attestante il conseguimento del diploma della sig.ra Amabile Rosanna nata a Pagani il 11/06/1975".

-L'istante ha regolarmente conseguito il titolo presso Ippsart "P. Levi" di Agropoli (Sa) nell' a.s. 2010/2011.



Difatti la sig. Amabile risulta titolare della pergamena in originale n. 071369 *2011

Rilasciato dall' Ippsart "P. Levi" di Agropoli (Sa) in data 28.07.2012.

- La ricorrente per il tramite del procuratore in data 04.05.2021 formulava accesso agli atti all'Usr di Salerno per la conferma della validità della qualifica.

- Parte degli atti del cessato Istituto P. Levi sono custoditi presso l' Istituto Vico De Vivo Di Agropoli (e non viceversa come erroneamente riportato nel decreto di depennamento).

- Orbene l'Usr confermava che l'odierna ricorrente è *inserita “-Elenco nominativo dei candidati qualificati a.s. 2010/11 trasmesso dall'Istituto paritario “Primo Levi” a questo Ufficio in occasione della richiesta di rilascio pergamene Diplomi di Qualifica professionale per il predetto anno scolastico, da cui si evince la presenza del nominativo della Sig.ra Amabile Rosanna, nata a Pagani 11/06/1975; -Ricevuta di consegna pergamene di Qualifica a.s. 2010/11 dalla quale si evince che la pergamena contrassegnata dal seriale 071369*2011 rientra nello stock di stampati rilasciati al suddetto Istituto.*

- Con allegata la richiesta delle pergamene fatte nell'a.s. 2010/2011 dal dirigente scolastico prof. Renato D'Ambrosi.

- Tanto premesso è interesse della ricorrente agire in giudizio al fine di richiedere il reinserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia **2017/2020-21** delle 30 istituzioni scolastiche previa disapplicazione del decreto di depennamento e della risoluzione anticipata del contratto individuale ed ottenere il riconoscimento giuridico del periodo di lavoro prestato negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 nonché il riconoscimento delle mensilità non rimosse a causa dell'illegittimo licenziamento.



DIRITTO

SUL FUMUS BONI IURIS

L' art. 7 del D.M. 717/2014 prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie.

Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 7 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente deve procedere alla esclusione o rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello D3.

Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati.

E' evidente che l'Amministrazione avrebbe dovuto effettuare prima i dovuti controlli e soprattutto li avrebbe dovuti fare con maggior attenzione.



Il notevole lasso temporale tra la stipula del primo contratto e l'emissione del decreto di esclusione dimostra il grave inadempimento dell'Amministrazione scolastica.

La Pubblica Amministrazione ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza , buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine “tempestivamente” indicato dalla normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la P.A. ed il cittadino, la legge che disciplina la tempistica e la durata dei procedimenti è la legge 69/2009.

I controlli, andrebbero effettuati entro 30 giorni dalla data di assunzione.

Pertanto l'ampio lasso di tempo tra l'assunzione e l'emissione del decreto di esclusione determina l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione convenuta e ha arrecato un gravissimo pregiudizio al ricorrente che si era trasferito a Modena ed oggi si trova senza lavoro e senza reddito con una famiglia da mantenere..

SULL'ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA D'ISTITUTO PROFILO COLLABORATORE SCOLASTICO

La ricorrente nella domanda di inserimento nelle graduatorie ha indicato il possesso del diploma di qualifica di “operatore dei servizi –SETTORE RICEVIMENTO e all'atto della verifica dei titoli ha prodotto la pergamena in suo possesso.

Il dirigente scolastico ha depennato dalle graduatorie la ricorrente perché il suo nominativo non compare negli atti depositati all'Istituto “Vico De Vivo” di Agropoli (SA) dal cessato istituto “P. Levi” di Agropoli (Sa).



Tale assunto non dimostra in alcun modo il mancato possesso di tale titolo.

Il rilascio della pergamena all'odierna ricorrente è stato certificato dall'Usr di Salerno.

La pergamena prodotta firmata dal Dirigente scolastico, è assistita da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo e degli altri fatti da questi compiuti e che questi attestati avvenuti in sua presenza.

Si tratta appunto di atto a contenuto certificativo e dunque, la fede privilegiata propria dell'atto pubblico si estende al suo contenuto intrinseco, poiché la certificazione deriva, per sua natura e funzione, da una verifica evidentemente effettuata direttamente dal pubblico ufficiale da cui proviene, come tale assimilabile ad un fatto da egli stesso compiuto.

L'art. 38 dell'O.M. 90/2001 precisa **“Ferma restando la competenza dei Presidenti della commissione giudicatrice al rilascio dei diplomi, nel caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il dirigente scolastico sede d'esame al rilascio dei diplomi stessi.”**

La inadempienza delle amministrazioni e delle istituzioni scolastiche non possono costituire nocumento e pregiudizio alle persone né può farsi ricadere su di esse tali responsabilità.

Ma a riprova dell'autenticità e della validità del titolo posseduto dall'odierna ricorrente vi è la comunicazione dell'Usr di Salerno che dimostra che probabilmente gli atti depositati presso l'Istituto Vico De Vivo non sono completi e ovviamente vale più la conferma della presenza nell'elenco dei candidati agli esami di qualifica per l'a.s. 2010/2011 fatta all'Usr di Salerno che la prova “negativa” dell'assenza del nominativo tra gli atti depositati al Vico De Vivo di Agrapoli (Sa).

Inoltre, non vi è menzione di quale siano i documenti presenti presso l'Istituto depositario, se il nominativo non è presente nei registri d'esame.

In definitiva per l'assenza di riscontro, peraltro fatto in maniera superficiale si è proceduto ad un licenziamento senza dare la possibilità alla ricorrente di potersi difendere.



SUL PERICULUM IN MORA

Dal comportamento arbitrario e illegittimo da parte dell'Amministrazione resistente, rileva l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*) in una situazione meritevole di tutela immediata, che vede leso il diritto soggettivo del ricorrente all'inserimento nelle graduatorie di Collaboratore Scolastico.

Si tratta delle lesione ad un bene giuridico non patrimoniale ed integra, a parere della scrivente difesa, pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura d'urgenza. La ricorrente dal momento in cui ha ricevuto il decreto di risoluzione anticipata del contratto e il decreto di depennamento dalle graduatorie d'istituto non ha più lavorato, e quindi priva di occupazione e di entrata economica.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato della ricorrente (*fumus bonis iuris*), e la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile (*periculum in mora*) giustificano la richiesta tutela cautelare, dal momento che il definitivo provvedimento giurisdizionale, tardivamente emanato, si rileverebbe inutile a causa del fatto che il diritto soggettivo de quo sarebbe già leso nelle more del giudizio ordinario. Ciò anche in considerazione del prossimo aggiornamento delle graduatorie per cui il ricorrente non potrà inserire il punteggio che avrebbe conseguito senza la risoluzione del contratto e il provvedimento di depennamento.

Il tempo di definizione del processo ordinario di cognizione frustrerebbe il diritto per la ricorrente a partecipare a utili occasioni di lavoro e a potenziali assunzioni garantite dalle graduatorie fascia 3 personale ATA per il triennio corrente e quello successivo (2021/2023)



Inoltre per ogni periodo di attività lavorativa a supplenza svolto, il collaboratore inserito in graduatoria ottiene un punteggio che gli permetterà di progredire di posizione, all'interno della stessa graduatoria, quindi di guadagnare posizioni favorevoli ai fini dell'assegnazione, con precedenza rispetto agli altri colleghi, di incarichi di supplenza a tempo determinato e successivamente per l'assunzione a tempo indeterminato.

Appare evidente come l'esclusione dalla graduatoria in parola impedisca definitivamente di poter concorrere alla pari di altri per l'assegnazione di incarichi di supplenza a tempo determinato.

L'urgenza è di facile evidenza, a causa dell'esclusione dalla graduatoria sarebbe privato oltre che della possibilità di conseguire un punteggio utile allo scorrimento in graduatoria, anche della possibilità di percepire una fonte di reddito nel breve periodo.

Tutto ciò premesso la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Milano , Sezione Lavoro, affinché ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., Voglia emettere, con *decreto inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente, indi accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:



- 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità / inefficacia del decreto di risoluzione del contratto di lavoro e di depennamento emesso dagli Istituti D. Alighieri di Vittuone (Mi) e dall' Istituto P. Pino Puglisi di Buccinasco (Mi) della sig. Amabile Rosanna dalle graduatorie di circolo e di istituto 3 fascia per il triennio 2018/2021 per il profilo di Collaboratore;
- 2) Ordinare il reinserimento della Sig. Amabile Rosanna nelle graduatorie di circolo e di istituto di fascia Ata per il triennio **2017/2021**.
- 3) Riconoscimento del punteggio giuridico e corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte dalla data di risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali;
- 4) Il tutto con vittoria di spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.

^^*^*^*^*

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto al reinserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie per collaboratore scolastico, valide per il triennio 2018/2021.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell' emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet della Amministrazione locale di competenza.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa



FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione de presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

Valore della causa è indeterminabile e il CU da versare è pari ad €259.00

SJ

Avv. Veronica Ascolese

SI PRODUCE:

- 1) Decreto di depennamento
- 2) Decreto di risoluzione del contratto
- 3) Qualifica Ippsart “Primo Levi”
- 4) Accesso agli atti
- 5) Risposta Usr di Salerno
- 6) Precedenti giurisprudenziali

SJ

Avv. Veronica Ascolese

